SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

3ª COMMISSIONE

(Affari esteri)

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1962

(28ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GAVA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Contributo al fondo di dotazione dell'Istituto internazionale di studi sociali dell'Ufficio internazionale del lavoro (B.I.T.) » **(2022) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 303, 304
JANNUZZI, *relatore* 303

La seduta è aperta alle ore 9.

Sono presenti i senatori: Battista, Bolettieri, Ceschi, Cingolani, Fenoaltea, Ferretti, Gava, Greco, Jannuzzi, Lussu, Messeri, Micara e Turani.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Berti e Cianca sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Marchisio e Tibaldi.

Interviene il Ministro degli affari esteri Piccioni.

MICARA, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Contributo al fondo di dotazione dell'Istituto internazionale di studi sociali dell'Ufficio internazionale del lavoro (B.I.T.) » (2022)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo al fondo di dotazione dell'Istituto internazionale di studi sociali dell'Ufficio internazionale del lavoro (B.I.T.) ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

JANNUZZI, *relatore.* Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro ha preso il 1° marzo 1960 la iniziativa di creare un Istituto internazionale di studi sociali, con questi compiti: favorire una migliore comprensione dei problemi del lavoro; fornire i mezzi di ordine

educativo per lo studio dei problemi suddetti (cicli di conferenze e corsi di insegnamento); incoraggiare ogni inziativa atta a consentire la discussione di quei problemi fra persone che ne sono esperte, raccogliendo e diffondendo informazioni su fatti nuovi; fiancheggiare l'opera di cooperazione tecnica internazionale svolta dall'Organizzazione internazionale del lavoro in campo sociale.

Considero le finalità di questo Istituto tali da esimermi da ogni illustrazione. Mi limito ad aggiungere che è prevista la costituzione di gruppi di studio per particolari materie e per particolari problemi.

Circa l'aspetto finanziario, è stabilito un fondo permanente di 10 milioni di dollari, pari a 6.200 milioni di lire, di cui metà viene considerata strettamente necessaria perchè l'Istituto possa dare inizio alla sua attività. Per quanto riguarda l'altra metà, evidentemente, i fondi sono necessari per la continuazione della vita dell'Istituto medesimo.

Alcuni Paesi hanno già contribuito a questo fondo: la Francia con 1.000.000 di dollari, la Repubblica federale tedesca con 750.000 dollari, i Paesi Bassi con 122.000 dollari, il Cile con 100.000 dollari, la Sierra Leone con 1.000 dollari e l'Italia con 200.000 dollari, corrispondente a 125.000.000 di lire.

Ritengo che non solamente l'utilità della istituzione, ma anche la proporzionalità dell'onere per l'Italia, rispetto all'onere complessivo, siano tali da dover indurre la Commissione ad accettare il provvedimento in discussione.

La Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non aver nulla da obiettare per la parte di sua competenza; tuttavia suggerisce un emendamento aggiuntivo tendente ad inserire, alla fine del primo comma dell'articolo 2, le parole « anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ». Il contenuto di detto emendamento poteva anche ritenersi implicito nella disposizione; tuttavia è bene chiarire il testo, onde evitare il sorgere di qualche questione circa la erogazione effettiva dei fondi, che avverrà al momento in cui andrà in vigore la presente legge.

Chiedo, pertanto, alla Commissione di voler approvare il presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 125.000.000 quale contributo dell'Italia al fondo di dotazione dell'Istituto internazionale di studi sociali dell'Ufficio internazionale del lavoro (B.I.T.).

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 125.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ricordo alla Commissione che a questo articolo è stato proposto dal relatore, dietro suggerimento della Commissione finanze e tesoro, un emendamento tendente ad aggiungere, al termine del primo comma, le parole: « anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 9,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari